



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 19/10/2017

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 30.10.2012 stipulava il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un importo totale dovuto di 42.600,00 euro, da restituire mediante 120 rate dell'importo di € 355,00 ciascuna;
- il contratto, prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni economiche: A) commissione dell'intermediario mandante: 1.065,00 euro; B) commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento: 3.523,23 euro; C) commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento: 1.509,96 euro;
- nel mese di novembre 2016 estingueva anticipatamente il contratto, con il riconoscimento della somma di 639,00 euro a titolo di rimborso "commissioni della mandante" e della somma di 905,98 euro a titolo di rimborso "commissioni di gestione".

In punto di diritto parte ricorrente lamenta il mancato rimborso pro rata temporis, in sede di anticipata estinzione, della commissione dell'intermediario mandante, della commissione dell'intermediario mandatario e della commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento.

L'intermediario resiste al ricorso e precisa che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il contratto di prestito è stato estinto anticipatamente, con conteggio di anticipata estinzione rilasciato in data 14.9.2016;
- in data 21.11.2016 veniva rilasciata la liberatoria per estinzione anticipata;
- in data 20.1.2017 il ricorrente esperiva reclamo, chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'anticipata estinzione;
- in data 17.2.2017 veniva dato riscontro al reclamo, comunicando che tutti gli oneri recurring erano stati già abbonati in sede di conteggio di anticipata estinzione.

In diritto afferma che:

- il contratto sottoscritto da parte ricorrente indicava chiaramente i costi e le spese necessarie per l'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del finanziamento ("upfront") e quelle rapportate alla durata del finanziamento ("recurring");
- in sede di conteggio estintivo sono state già rimborsate le quote non maturate delle commissioni della mandante e delle commissioni per le attività di gestione del prestito;
- non risultano retrocedibili le commissioni di accensione del finanziamento, in quanto commissioni chiaramente upfront.

DIRITTO

1. - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal S.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

3. - Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario



mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

4. – Nel caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente ha ad oggetto le voci di costo di cui alle lett. A), B) e C), al netto dei rimborsi già effettuati.

L'art. XI del contratto detta disposizioni in materia di estinzione anticipata, dalle quali si evince che:

- la commissione dell'intermediario mandante (lett. A) risulta rimborsabile per il solo 40% dell'importo indicato, in misura proporzionale alla quota interessi non maturata, per un importo non superiore a 200,00 euro;
- la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento (lett. B) risulta non rimborsabile;
- la commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento (lett. C) risulta rimborsabile.

La commissione dell'intermediario mandante deve ritenersi avente natura recurring per la sola parte del 40% ritenuta rimborsabile, come confermato dalla Conferenza dei Collegi ABF del 15 maggio 2017.

Le commissioni di accensione e di gestione del finanziamento hanno natura recurring come confermato dalla Conferenza dei Collegi ABF del 15.5.2017, in quanto sono state riconosciute come destinate a coprire costi aventi natura "recurring".

5. - Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.113,94, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione della mandante</i>				426,00	255,60	639,00	-383,40
<i>Commissione di accensione finanziamento</i>				3.523,23	2.113,94		2.113,94
<i>Commissione di gestione del finanziamento</i>				1.509,96	905,98	905,98	0,00
Totale							2.113,94

L'importo della commissione della mandante indicata in tabella non corrisponde a quello previsto nel contratto (1.065,00 euro), ma al suo 40% (426,00 euro). Invero l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha provveduto al calcolo del rimborso della parte non maturata applicando il criterio del pro rata temporis sull'importo totale della commissione pagata dal ricorrente.

L'importo non coincide con la somma richiesta dal ricorrente, il quale, oltre ad aver commesso degli errori di calcolo, applica il criterio del pro rata temporis sull'intero importo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della “commissione della mandante”, e non sul 40% della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 2.113,94 (duemilacentotredici/94).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI